

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 124/CGF

(2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma del 4 gennaio 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

#### 1° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Federico Scalingi – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

**2) RICORSO DELL’A.C. CASALMAIOCCO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASALMAIOCCO/U.S.D. VIGNATE DEL 23.10.2011** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 29 del 01.12.2011)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Casalmaiocco di Casalmaiocco (Lodi). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO DEL CALCIATORE DE TOMA GIOVANNI BATTISTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA NARDÒ CALCIO/ IRSINESE DEL 4.12.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 5.12.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Giovanni De Toma. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**4) RICORSO DEL SIG. DEDEJ ADRIAN (PRESIDENTE A.S.D. AQUANERA COMOLLO NOVI DAL 26.09.2011) AVVERSO LE SANZIONI:**

- **DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 (TRE);**  
- **DELL’ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA A CARICO DELLA SOCIETÀ ACQUANERA COMOLLO NOVI,**  
**INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – PER ILLECITO SPORTIVO - PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ART. 1, COMMA 3, C.G.S. CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 153 DEL 22.4.2011 LETT. A PUNTI 5 E 6 IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTT. 8, COMMA 4 E 18, COMMA 1, LETT. G), H), I) L) C.G.S. NONCHÉ DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA PER L’OPERATO ASCRITTO AI PRESIDENTI SUCCEDUTISI NEL TEMPO (N° 3129/186 PF 11-12/SP/AM/MA DEL 18.11.2011)** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 46/CDN del 15.12.2011)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal signor Dedej Adrian. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## ORDINANZA ISTRUTTORIA

### **1) RICORSO DELL'A.C.R. MESSINA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **DELL'INIBIZIONE PER MESI 18 AL SIG. PIETRO SANTARELLI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.C.R. MESSINA S.R.L.;**
  - **DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. BRUNO MARTORANO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.C.R. MESSINA S.R.L.;**
  - **DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 ALLA SOCIETÀ A.C.R. MESSINA S.R.L. E PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA,**
- INFLITTE, A SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – PER ILLECITO GESTIONALE ECONOMICO - PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, C.G.S. E 8, COMMI 9 E 10, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 94 TER, COMMA 11, N.O.I.F. I SIGG.RI PIETRO SANTARELLI E BRUNO MARTORANO; DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LE CONDOTTE ASCRITTE AI SIGG.RI PIETRO SANTARELLI E BRUNO MARTORANO LA SOCIETÀ A.C.R. MESSINA S.R.L. (N. 1996/92 PF 11-12 GR/MG) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.38/CDN del 14.11.2011)**

La C.G.F.:

- vista la documentazione prodotta nel corso del procedimento, ed in particolare gli estratti del libro giornale;
- ritenuta la necessità che la Procura Federale compia gli opportuni accertamenti in ordine alla prova ed alle modalità dei pagamenti delle somme di cui alle decisioni della Commissione Accordi Economici;
- visto l'art. 34, comma 4, C.G.S.,

sospende il giudizio e incarica la Procura Federale di effettuare gli accertamenti di cui in motivazione.

## 2° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Dr. Giorgio Cherubini, Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Federico Scalingi – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

**5) RICORSO DELLA S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MAUTONE FRANCESCO SEGUITO GARA NUOVA SAN FELICE/ACIREALE DEL 4.12.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 5.12.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Acireale Calcio 1946 S.r.l. di Acireale (Catania). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**6) RICORSO DELL'U.S.D. ISOLA CAPO RIZZUTO 1966 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ISOLA CAPO RIZZUTO/SOVERATO DEL 25.09.2011** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 63 del 25.11.2011)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Isola Capo Rizzuto 1966 di Isola Capo Rizzuto (Crotone). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**7) RICORSO DEL CALCIATORE VIRGILIO VITALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA NOTO/NISSA S.S.D. A R.L. DEL 27.11.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 30.11.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Vitale Virgilio. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**8) RICORSO DELL’A.S.D. ALBESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. JODI SACCO SEGUITO GARA NAVIGLIO TREZZANO/ ALBESE CALCIO DELL’8.12.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 10.12.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Albese Calcio di Alba (Cuneo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma il 4 gennaio 2012**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete